

valutando se, in tali casi, la contenzione dell'utilizzo non è maggiore di quella prevista sotto i profili della tutela dell'utenza e della libertà di concorrenza e della non discriminazione";

RITENUTO che la prosecuzione dell'istruttoria è necessaria.

CONSIDERATO il procedimento istruttorio avviato a seguito dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della delibera n. 26/08/CIR del 19 febbraio 2008, in cui sono stati sottoposti casi di utilizzo di numeri di telefono per servizi a valore aggiunto, di cui sono state acquisite anche le condizioni di utilizzo, i servizi e fornitori di contenuti e che è stato condotto in contraddittorio mediazione tra gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2009;

AUTORIZZAZIONE A PROSEGUIRE IN VIA TEMPORANEA L'USO DI NUMERAZIONI

CONSIDERATO che in esito all'audizione suddetta, con riferimento alle memorie presentate da Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. hanno fatto presente che, in relazione all'uso di numeri di telefono per servizi a valore aggiunto, è necessario che la prosecuzione dell'istruttoria sia finalizzata a individuare le condizioni di utilizzo, i servizi e fornitori di contenuti e che è stato condotto in contraddittorio mediazione tra gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2009;

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 maggio 2009, è stato deliberato che, in attesa della definizione delle condizioni di utilizzo, i servizi e fornitori di contenuti e che è stato condotto in contraddittorio mediazione tra gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Attuazione della direttiva 2002/21/CE concernente un quadro normativo armonizzato per i servizi di telecomunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 20 agosto 2003;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 2 dicembre 2003, recante "Integrazione del regolamento concernente l'accesso ai servizi di telecomunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 10 dicembre 2003, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), che prevede, tra le altre cose, l'adozione di misure tecniche e organizzative che assicurino la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali;

VISTO il decreto del Ministero delle telecomunicazioni n. 45 del 14 gennaio 2006, recante "Regolamento recante disciplina dei servizi di telecomunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 10 gennaio 2006, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), che prevede, tra le altre cose, l'adozione di misure tecniche e organizzative che assicurino la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali;

VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 19 febbraio 2008, recante "Istruttoria di cui all'art. 1 della delibera n. 26/08/CIR del 19 febbraio 2008, in cui sono stati sottoposti casi di utilizzo di numeri di telefono per servizi a valore aggiunto, di cui sono state acquisite anche le condizioni di utilizzo, i servizi e fornitori di contenuti e che è stato condotto in contraddittorio mediazione tra gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2009";

VISTA la delibera n. 34/09/CIR del 9 aprile 2009, recante "Integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR del 19 febbraio 2008, in cui sono stati sottoposti casi di utilizzo di numeri di telefono per servizi a valore aggiunto, di cui sono state acquisite anche le condizioni di utilizzo, i servizi e fornitori di contenuti e che è stato condotto in contraddittorio mediazione tra gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2009";

VISTA la delibera n. 80/09/CIR del 16 dicembre 2009, recante "Integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR del 19 febbraio 2008, in cui sono stati sottoposti casi di utilizzo di numeri di telefono per servizi a valore aggiunto, di cui sono state acquisite anche le condizioni di utilizzo, i servizi e fornitori di contenuti e che è stato condotto in contraddittorio mediazione tra gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2009";

RITENUTO che la prosecuzione dell'istruttoria è necessaria. In attesa della definizione delle condizioni di utilizzo, i servizi e fornitori di contenuti e che è stato condotto in contraddittorio mediazione tra gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2009;

5. L'Amministrazione competente non procede alla nuova eventuale ri-assegnazione, come numerazione pubblica per servizi differenziati assegnati in precedenza, per ultime, opportuno non procedere ad assegnazioni delle numerazioni di effettiva gestione all'Allegato A del cui utilizzo è cessato alla data del 1 febbraio 2010, fino al 1 febbraio 2012, prevedendo, altresì, che il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento di coordinamento assegnati gli operatori, ne utilizzano le dette numerazioni e che analoga previsione dell'Allegato A cessare il 1° febbraio 2012, per l'uso delle numerazioni della tabella armonica di cui all'art. 40, lett. a) e b) per ultime, compatibilmente con efficiente gestione delle risorse.

RITENUTO che la corretta ed efficace informazione dell'utenza in merito alla cessazione dell'uso della numerazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Allegato A e disposizioni della delibera sopra citata, mediante la quale eventualmente proseguono i servizi, è di competenza esclusiva dell'operatore sia del fornitore del servizio e, di conseguenza, in merito non risulta necessario imporre a tutela dell'utenza obblighi specifici in capo all'operatore abilitato alla prosecuzione dell'uso della numerazione in parola;

Il presente provvedimento è comunicato al Ministero dello sviluppo economico sito *web* dell'Autorità e sulla *Gazzetta Ufficiale*

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni pubblicata sul sito ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Roma, 6 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

(Prosecuzione dell'utilizzo di numerazioni di decade 4 e disposizioni correlate)

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

1. E' consentita agli operatori interessati la prosecuzione dell'uso delle numerazioni in decade 4 elencate nella tabella 1 dell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera, per la fornitura degli associati servizi fino al termine inderogabile del 1 febbraio 2011, entro il quale l'uso di dette numerazioni cessa.
2. E' consentita agli operatori interessati la prosecuzione dell'uso delle numerazioni in decade 4 elencate nella tabella 2 dell'Allegato A per la fornitura degli associati servizi a tempo indeterminato, fino alla valutazione da parte dell'Autorità del verificarsi di condizioni che consentano di stabilire la cessazione di detti usi, anche ai fini di una successiva utilizzazione per altri servizi.
3. In corrispondenza di ciascuna numerazione di cui ai commi 1 e 2 della quale l'operatore prosegue effettivamente l'utilizzo per la fornitura degli associati servizi, è utilizzata contemporaneamente anche una numerazione aggiuntiva in coerenza con le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. per accedere ai medesimi servizi.
4. Per le numerazioni di cui ai commi 1 e 2, successivamente all'entrata in vigore della presente delibera, è fatto divieto di effettuare nuove registrazioni su dispositivi, SIM/USIM e terminali; a tal fine possono essere utilizzate esclusivamente le numerazioni coerenti con le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., di cui al comma 3.